

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 42 del 19/06/2015

Determina n° 42 /2015

del 19/06/2015

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversie lavoratori Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo c/o AMAT SpA (nullità contratto di formazione e lavoro e riconoscimento agente unico): determinazioni

Ufficio proponente: AREA PERSONALE E RETRIBUZIONI

- ALLEGATO 1 - nota del 24 novembre 2014, a firma dei ricorrenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo
- ALLEGATO 2 - mail del 14/05/2015 dello studio Barberio
- ALLEGATO 3 - mail del 19/06/2015 dello studio Barberio

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorsi ex art. 414 c.p.c., tutti notificati nel corso del 2009, gli agenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo (all'atto della proposizione del ricorso in possesso del profilo professionale originario di Operatore di esercizio), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Everardo Zilio, hanno adito il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare la nullità del proprio contratto di formazione e lavoro, stipulato nel corso del 2000, e, per l'effetto, condannare l'AMA al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della loro anzianità di servizio e contributiva presso gli enti previdenziali ed assicurativi. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento dell'agente unico, anche dopo l'applicazione del CCNL del 2000, in quanto trattamento retributivo di miglior favore, e, quindi, per l'effetto, la condanna dell'AMAT al pagamento della relativa indennità economica, dalla data di assunzione fino all'attualità, oltre i crediti accessori dovuti per legge;
- l'AMAT, costituitasi in giudizio per il tramite del legale officiato, Avvocato Roberto Barberio, ha chiesto il rigetto delle domande, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;
- con sentenze depositate nel corso del 2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi promossi dai dipendenti in questione, con compensazione delle spese di lite;
- con nota del 24/11/2014 (vedi **Ail. 1**) i ricorrenti (i quali a seguito di partecipazione a selezione interna hanno acquisito il nuovo profilo professionale, rispettivamente, di Coordinatore di Esercizio, il dipendente Di Giorgio Raffaele, e di Addetto all'esercizio i dipendenti Di Ponzio Cataldo e Sperti Massimo) hanno manifestato il proprio intendimento di definire la questione in via bonaria, con rinuncia alla proposizione dell'appello ed alle domande azionate in primo grado, previo riconoscimento di un contributo forfetario per spese legali;
- la richiesta di definire in via transattiva le controversie è stata riproposta dal legale dei ricorrenti in data 14/05/2015 (vedi all'uopo mail del 14/05/2015, con cui il legale aziendale, Avvocato Barberio, ha trasmesso la nota riservata dell'Avvocato Zilio, **Ail. 2**)

TANTO PREMESSO:

- Sentito in merito il legale aziendale incaricato, tenuto conto, altresì, del fatto che, a seguito dell'avanzamento di carriera, i dipendenti sono soggetti ad un maggior vincolo fiduciario con l'Azienda, al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in fase di gravame, si propone di raggiungere con gli stessi un'intesa che, senza il riconoscimento delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio in appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia degli stessi a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile la fronte del rapporto controvverso, dietro riconoscimento di un pagamento di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali, come previsto nelle ipotesi di transazioni predisposte dal legale aziendale (vedi, all'uopo, mail del 19/06/2015, All. 3).

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

- a. di prendere atto di quanto in premessa ed autorizzare la definizione transattiva delle controversie in oggetto con i dipendenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Spert Massimo, alle condizioni tutte contenute nelle allegate proposte transattive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di autorizzare, a seguito della avvenuta sottoscrizione delle transazioni, il pagamento, a favore dell'Avvocato Everardo Zilio, della somma di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali;
- c. di dare mandato alla Direzione aziendale di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: giovedì 9 luglio 2015 18.19
A: PEC Area Personale (areapersonale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 42/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 42 del 19-06-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 42/2015.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: giovedì 9 luglio 2015 18.28
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Paola FISCHETTI (paola.fischetti@pec.commercialisti.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 41/2005, 42/2015, 43/2015, 44/2015, 45/2015 e 46/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 41 del 18-06-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 42 del 19-06-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 43 del 25-06-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 44 del 26-06-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 45 del 01-07-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 46 del 01-07-2015.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 41 del 18/06/2015;
- n. 42 del 19/06/2015;
- n. 43 del 25/06/2015;
- n. 44 del 26/06/2015;
- n. 45 del 01/07/2015;
- n. 46 del 01/07/2015;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 3 luglio 2015 13.15
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 42/2015
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 42 del 19-06-2015.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 42 del 19/06/2015;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

GIORGIO Raffaele
DI PONZIO Cataldo
SPERTI Massimo
Dipendenti AMAT

Al 3

Preg.mo Signore

Dott. Walter Poggi

Amm.re Delegato AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74122 - TARANTO

Oggetto proposta transattiva cause del lavoro di nullità CFL e agente unico

Con riferimento alle cause in oggetto, definite con distinte sentenze dal Tribunale di Taranto, sezione lavoro, non ancora passate in giudicato, tenuto conto che i sottoscritti hanno nelle more ricevuto dall'Azienda l'avanzamento con mansioni superiori rispetto a quelle ricoperte quando i contenziosi furono avviati, che attualmente hanno conferito al proprio legale di predisporre gli atti di appello avverso le sentenze, che vorrebbero comunque poter definire bonariamente ogni pendente controversia, Le chiedono cortesemente la possibilità di transigere alle seguenti condizioni: 1) rinuncia al deposito degli appelli da parte nostra; 2) rinuncia alle domande azionate in primo grado; 3) pagamento delle spese e competenze legali del nostro avvocato, per tutte e tre le posizioni, nell'importo già liquidato per ogni singolo dipendente per le transazioni raggiunte sulle vertenze omologhe (impugnazione cfl), ovvero di €. 1.200 oltre accessori di legge.

La presente proposta, sperando che venga accolta favorevolmente, avrà comunque validità sino al 31.12.2014.

Cordialità

Taranto, 24 novembre 2014

(Giorgio Raffaele) 

(Di Ponzio Cataldo) 

(Sperti Massimo) 

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 23291
del 01 DIC. 2014

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrative	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Azienda Gen. P.F.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 14 maggio 2015 17.56
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: AMAT c./ DI PONZIO C., DI GIORGIO R., SPERTI M.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT c./ DI PONZIO C., DI GIORGIO R., SPERTI M.
Data: Thu, 14 May 2015 17:44:02 +0200
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,
ti giro la "nota riservata" dell'avv. Zilio, contenente la proposta transattiva formulata dai dipendenti in oggetto.
Resto a disposizione per ogni occorrenza del caso.
Ciao
Marco

Oggetto: DI PONZIO Cataldo, SPERTI Massimo e DI GIORGIO Raffaele c/
AMAT SPA - proposta transattiva
Da: Avv. Everardo Zilio
Data: Gio 14/05/2015 10:58
A: robertobarberio@legalmail.it <<mailto:robertobarberio@legalmail.it>>

PEC *PEC*

Corrispondenza riservata

Preg.mo Collega,

con riferimento alle pratiche in oggetto, definite in primo grado con separate sentenze del Tribunale di Taranto, i clienti mi hanno chiesto di formalizzare riservatamente un proposta transattiva che preveda la rinuncia a proporre gravame dietro il pagamento da parte dell'Amat di un contributo per le spese e competenze legali (omologo a quello liquidato dall'AMAT per altre transazioni di uguale genere). I miei clienti sono stati destinati dall'AMAT ad altri incarichi non essendo pi agenti unici non ritengono pi opportuno mantenere pendenze contro il datore di lavoro, che comunque ha ritenuto di selezionarli per un avanzamento di carriera.

In attesa di riscontro porgo i miei migliori saluti

Everardo Zilio

Al 3

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: venerdì 19 giugno 2015 13.00
A: Maria Fabiola Menenti; tursi
Oggetto: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti
Allegati: DIGIORGIO Raffaele (conciliazione 19.06.15).docx; SPERTI Massimo (conciliazione 19.06.15).docx; DI PONZIO Cataldo (conciliazione 19.06.15).docx

Allego il testo delle transazioni in oggetto, comprensivo dell'indicazione dell'IBAN dell'avv. Zilio.

Cordiali saluti

Marco Barberio

ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. **Raffaele DIGIORGIO** (C.F. DGRRFL72M17L049Y), nato a Taranto il 18.08.1972, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

L'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 9.03.2009 (RG 7182/2009) ritualmente notificato, il sig. Digiorgio, dipendente Amat spa con qualifica di operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra DIGIORGIO Raffaele e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 23.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

Spese e competenze di lite come per legge.

b) L'Amat spa, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 4493 depositata il 20.06.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Digiorgio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat spa, dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- * la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- * il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Raffaele Digiorgio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di **€ 1000** oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat spa accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Raffaele Di Giorgio

AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Everardo Zilio

Avv. Roberto Barberio

ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. **Cataldo DI PONZIO** (C.F. DPNCLD75B01L049G), nato a Taranto il 1°.02.1975, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

L'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 20.05.2009 (RG 9805/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Ponzio, dipendente Amat spa con qualifica di operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra DI PONZIO Cataldo e L'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*

3) *e condannare L'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare L'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare L'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

Spese e competenze di lite come per legge.

b) L'Amat spa, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.12.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 6295 depositata il 28.10.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Ponzio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat spa, dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- * la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;
- * il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Cataldo Di Ponzio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di **€ 1000** oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat spa accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Cataldo Di Ponzio

AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Everardo Zilio

Avv. Roberto Barberio

ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. **Massimo SPERTI** (C.F. SPRMSM70H05L049Z), nato a Taranto il 5.06.1970, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

L'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 24.03.2009 (RG 7350/2009) ritualmente notificato, il sig. Sperti, dipendente Amat spa con qualifica di operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. interscambio tra SPERTI Massimo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
 - 2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
 - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
 - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
 - 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
 - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
 - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
 - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
 - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
 - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat spa, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 3710 depositata il 16.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Sperti ha manifestato il proprio intendimento, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat spa, dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- * la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- * il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Massimo Sperti dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di **€ 1000** oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat spa accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Massimo Sperti

AMAT SPA
Il Presidente
Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Everardo Zilio

Avv. Roberto Barberio